

# Indennità di Preparazione

---

*Art. 18 del Regolamento Organico*

## Che cos'è?

---

È un corrispettivo in denaro che la società di nuovo tesseramento di un atleta agonista di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, deve obbligatoriamente erogare alla società di precedente tesseramento (dello stesso atleta) per poterlo tesserare e il cui ammontare è commisurato agli anni di permanenza dell'atleta presso la società di provenienza e ai suoi risultati sportivi.

# Atleti coinvolti

---

Atleti tesserati come agonisti senza contratto di lavoro sportivo classificati tra la prima e la quinta categoria maschile e tra la prima e la quarta categoria femminile, di età compresa tra 8 e 18 anni. A tal proposito viene presa in considerazione la classifica emessa alla data dell'inizio della stagione agonistica nella quale avviene il cambio di tesseramento.

## Criteria utilizzati per la determinazione dell'indennità dovuta

---

- **Classifica individuale:** la classifica dell'atleta alla data dell'inizio della stagione agonistica in cui viene tesserato per la nuova società.
- **Anzianità di tesseramento:** gli anni in cui l'atleta è stato tesserato alla società di provenienza.

# Elementi considerati per il calcolo

---

- 1. Importo fisso:** un importo di partenza il cui valore è differenziato a seconda della categoria dell'atleta interessato/a.
- 2. Coefficiente di calcolo:** moltiplicatore inversamente proporzionale alla categoria dell'atleta interessato/a.
- 3. Anni di tesseramento:** moltiplicatore correlato al numero di anni di tesseramento continuativo dell'atleta presso la società di provenienza.

# 1) Importo Fisso

---

- **Settore Maschile:** € 200 (1° categoria), € 150 (2° categoria), € 100 (3° categoria), € 75 (4° categoria), € 50 (5° categoria).
- **Settore Femminile:** € 200 (1° categoria), € 100 (2° categoria), € 75 (3° categoria), € 50 (4° categoria).

## 2) Coefficiente di calcolo

---

### Settore Maschile:

- 5 per atleti di 1° categoria
- 4 per atleti di 2° categoria
- 3 per atleti di 3° categoria
- 2 per atleti di 4° categoria
- 1 per atleti di 5° categoria

### Settore Femminile:

- 4 per atleti di 1° categoria
- 3 per atleti di 2° categoria
- 2 per atleti di 3° categoria
- 1 per atleti di 4° categoria

### 3) Anni di tesseramento

---

L'indennità viene riconosciuta per un massimo di 4 stagioni agonistiche di tesseramento continuativo presso la stessa società.

## Modalità di Calcolo

---

L'importo dell'indennità si ottiene moltiplicando l'importo fisso per il coefficiente di calcolo e per il numero di stagioni agonistiche.

# Trasferimenti in corso di anno

Per quanto riguarda la fattispecie del trasferimento in corso di anno, ai fini della determinazione dell'anzianità di tesseramento presso la società di provenienza, si chiarisce che:

- fino alla stagione 2023/2024, nel caso in cui un atleta sia stato trasferito temporaneamente ad altra società (prestito), la società titolare del tesseramento è considerata sempre quella che ha “prestato” l'atleta anche se l'attività agonistica è stata svolta presso la società alla quale è stato prestato;
- dalla stagione 2024/2025 (prima stagione agonistica con vincolo annuale e dunque trasferimenti solo definitivi), nel caso in cui un atleta sia stato trasferito ad altra società, la società titolare del tesseramento è considerata sempre quella presso la quale l'atleta è stato trasferito ed ha svolto la sua attività agonistica.

**L'indennità di preparazione è dovuta anche nel caso in cui l'atleta venga tesserato presso nuova società sportiva a seguito di trasferimento in corso stagione agonistica.**

# Strumento di calcolo

---

Al fine di supportare entrambe le società (sia quella di nuovo tesseramento che quella di precedente tesseramento) nell'applicazione della norma è stata realizzata dalla Federazione uno strumento informatico che **effettua automaticamente il calcolo del corrispettivo dovuto** quale INDENNITA' DI PREPARAZIONE per ciascuno degli atleti aventi diritto.

Lo strumento di calcolo è raggiungibile sul seguente [link](#) che verrà inserito anche nell'area extranet del Portale risultati.

*Rimane inteso, tuttavia, che è responsabilità delle società interessate verificare la veridicità del corrispettivo calcolato dallo strumento informatico sopra descritto, declinando la Federazione ogni eventuale responsabilità in merito a eventuali calcoli non conformi ai criteri previsti.*

# Come tesserare un nuovo atleta con indennità di preparazione

---

Un atleta per il quale è dovuta l'indennità, seppur svincolato al termine della stagione agonistica, non potrà essere tesserato presso nuova società sportiva fino a quando la società sportiva di provenienza non attesterà l'avvenuto pagamento della indennità di preparazione

Per tesserare un atleta per il quale è dovuta l'indennità di preparazione alla società di provenienza, la società di nuovo tesseramento dovrà, dunque, effettuare una specifica richiesta di tesseramento utilizzando la *procedura del trasferimento* presente sul portale di Affiliazione/Tesseramento che la società di provenienza dovrà espressamente autorizzare. Detta autorizzazione sarà considerata quale attestazione di avvenuto pagamento dell'indennità dovuta.

# Premio di Formazione

---

*Art. 19 del Regolamento Organico  
(Art. 31 del D.Lgs. 36/21 e s.m.i.)*

## Che cos'è?

---

È un corrispettivo in denaro che nei casi di stipula di primo contratto di lavoro sportivo di un atleta, la società deve obbligatoriamente erogare a tutte le società di precedente tesseramento che hanno contribuito alla formazione dell'atleta per poterlo tesserare.

# Atleti coinvolti

---

Atleti tesserati come agonisti per i quali venga stipulato **il primo contratto di lavoro sportivo.**

Il premio è dovuto solo se il primo contratto è stipulato entro il compimento dei 25 anni.

Per tali atleti (fino a 18 anni) non è dovuta l'indennità di preparazione.

## Società coinvolte

---

Il premio è riconosciuto esclusivamente alle società per le quali l'atleta è stato tesserato tra gli 8 e i 18 anni.

## Criteria utilizzati per la determinazione del premio dovuto

---

- **Contenuto patrimoniale del contratto:** il valore annuale del contratto stipulato con l'atleta.
- **Classifica individuale:** la classifica dell'atleta che ha sottoscritto il contratto al 1° luglio della stagione sportiva nella quale giocherà per la società con la quale ha sottoscritto il contratto.
- **Anni di tesseramento:** gli anni in cui l'atleta è stato tesserato per altre società tra gli 8 e 18 anni

# Elementi considerati per il calcolo

---

1. **Importo contratto:** un importo di valore correlato al contenuto patrimoniale del contratto.
2. **Importo fisso:** un importo di valore correlato alla categoria dell'atleta interessato/a (lo stesso dell'indennità di preparazione).
3. **Coefficiente di calcolo:** moltiplicatore inversamente proporzionale alla categoria dell'atleta interessato/a (lo stesso dell'indennità di preparazione).
4. **Anni di tesseramento:** moltiplicatore correlato al numero massimo continuativo di anni di tesseramento dell'atleta (fino a un massimo di 4) presso una qualsiasi delle società di tesseramento (tra gli 8 e i 18 anni)

# 1) Importo Contratto

---

- Per contratti d'importo annuale fino a € 5.000,00 l'importo dovuto è pari al 10%
- Per contratti d'importo annuale fino a € 15.000,00 l'importo dovuto è pari all'8%
- Per contratti d'importo annuale superiore a € 15.000,00 l'importo dovuto è pari al 5%

La determinazione dell'importo complessivo dovuto per detto criterio si ottiene applicando, per ciascuno dei 3 scaglioni la corrispondente aliquota percentuale in modo progressivo e, comunque, solo relativamente al valore del primo anno di contratto.

*Esempio: un'atleta sottoscrive il suo primo contratto per un importo di € 20.000 annui.*

*L'importo dovuto sarà il 10% dei primi 5.000 e cioè 500, l'8% dei successivi 10.000 e cioè 800, il 5% degli ultimi 5.000 cioè 250. Il totale dovuto secondo questo criterio sarà dunque: € 1.550*

## 2) Importo Fisso

---

- **Settore Maschile:** € 200 (1° categoria), € 150 (2° categoria), € 100 (3° categoria), € 75 (4° categoria), € 50 (5° categoria).
- **Settore Femminile:** € 200 (1° categoria), € 100 (2° categoria), € 75 (3° categoria), € 50 (4° categoria).

## 3) Coefficiente di calcolo

---

### Settore Maschile:

- 5 per atleti di 1° categoria
- 4 per atleti di 2° categoria
- 3 per atleti di 3° categoria
- 2 per atleti di 4° categoria
- 1 per atleti di 5° categoria

### Settore Femminile:

- 4 per atleti di 1° categoria
- 3 per atleti di 2° categoria
- 2 per atleti di 3° categoria
- 1 per atleti di 4° categoria

## 4) Anni di tesseramento

---

Ai fini della determinazione del premio viene utilizzato come moltiplicatore il **numero massimo continuativo di anni, fino a un limite di 4**, nei quali l'atleta ha avuto un tesseramento presso una qualsiasi delle società nelle quali è stato tesserato tra gli 8 e i 18 anni.

*Esempio: un atleta, tra gli 8 e i 18 anni è stato tesserato dagli 8 ai 10 anni per la società X (3 anni), dagli 11 ai 14 alla società Y (3 anni), dai 14 ai 18 alla società W (4 anni) . Il moltiplicatore da utilizzare per determinare il premio di formazione tecnica dovuta dalla società Z con la quale l'atleta ha stipulato il 1° contratto di lavoro sarà di 4.*

# Modalità di Calcolo

---

L'importo totale del premio si ottiene dalla somma dell'importo del contratto con il prodotto tra:

- Importo fisso
- Coefficiente di calcolo
- Anni di tesseramento

# Ripartizione del premio

---

Il premio sarà erogato ripartendolo in modo percentualmente proporzionale al numero di società e al numero di anni in cui l'atleta interessato è stato tesserato per una società.

*Esempio: un atleta sottoscrive il suo primo contratto di lavoro a 20 anni. Lo stesso atleta tra gli 8 e i 18 anni è stato tesserato: dagli 8 ai 10 anni per la società X e dagli 11 ai 18 alla società Y. Il premio di formazione tecnica dovuta dalla società Z con la quale l'atleta ha stipulato il 1° contratto di lavoro viene erogato per il 20% alla società X e per l'80% alla società Y.*

# Trasferimenti in corso di anno

---

Per quanto riguarda la fattispecie del trasferimento in corso di anno, ai fini della determinazione dell'anzianità di tesseramento presso le società di provenienza, si chiarisce che:

- fino alla stagione 2023/2024, nel caso in cui un atleta sia stato trasferito temporaneamente ad altra società (prestito), la società titolare del tesseramento è considerata sempre quella che ha “prestato” l’atleta anche se l’attività agonistica è stata svolta presso la società alla quale è stato prestato;
- dalla stagione 2024/2025 (prima stagione agonistica con vincolo annuale e dunque trasferimenti solo definitivi), nel caso in cui un atleta sia stato trasferito ad altra società, la società titolare del tesseramento è considerata sempre quella presso la quale l’atleta è stato trasferito ed ha svolto la sua attività agonistica.

# Strumento di calcolo

---

Al fine di supportare entrambe le società (sia quella di nuovo tesseramento che quella di precedente tesseramento) nell'applicazione della norma è stata realizzata dalla Federazione **uno strumento informatico che effettua automaticamente il calcolo del corrispettivo dovuto** quale PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA per ciascuno degli atleti aventi diritto.

Lo strumento di calcolo è raggiungibile sul seguente [link](#) che verrà inserito anche nell'area extranet del Portale risultati

*Rimane inteso, tuttavia, che è responsabilità delle società interessate verificare la veridicità del corrispettivo calcolato dallo strumento informatico sopra descritto, declinando la Federazione ogni eventuale responsabilità in merito a eventuali calcoli non conformi ai criteri previsti.*

# Come tesserare un atleta con contratto sportivo e premio di formazione (under 25)

---

Per tesserare un atleta con il quale viene stipulato per la prima volta un contratto di lavoro sportivo a un atleta fino a 25 anni, la società interessata deve inviare, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, una richiesta di tesseramento dell'atleta alla PEC [contratti.sportivi@pec.fitet.org](mailto:contratti.sportivi@pec.fitet.org) indicando nome e cognome dell'atleta interessato ed allegando, obbligatoriamente, ai fini della sua registrazione (art. 31 del Regolamento Organico), **sia la copia del contratto** sottoscritto con l'atleta (che, come previsto dall'art. 29 del Regolamento Organico, deve obbligatoriamente essere conforme a quello "tipo" approvato dalla Federazione), **sia la copia dell'avvenuto pagamento** del premio di formazione alla/e società interessata/e (*ovvero l'attestazione da parte della/e società interessata/e che il premio è stato regolarmente pagato oppure che si rinuncia alla sua erogazione*).

# Come tesserare un atleta con solo contratto sportivo (over 25)

---

Nel caso in cui a dover essere tesserato è un atleta con il quale viene stipulato per la prima volta un contratto di lavoro sportivo ma per il quale **NON** è dovuto il premio di formazione tecnica (atleti di età superiore a 25 anni) la società interessata deve inviare, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, una richiesta di tesseramento dell'atleta alla PEC [contratti.sportivi@pec.fitet.org](mailto:contratti.sportivi@pec.fitet.org) indicando nome e cognome dell'atleta interessato ed allegando, obbligatoriamente, ai fini della sua registrazione (art. 31 del Regolamento Organico), **SOLTANTO la copia del contratto** sottoscritto con l'atleta (che, come previsto dall'art. 29 del Regolamento Organico, deve obbligatoriamente essere conforme a quello “tipo” approvato dalla Federazione).

# Lavoro Sportivo

---

*Artt. 28-36 del Regolamento Organico*

# Rapporti di lavoro sportivo (art. 28)

---

- Gli atleti e i tecnici possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di **contratti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo**, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021 ed s.m.i.
- **L'età minima per la stipula di contratti di lavoro sportivo è di 16 anni**, tuttavia le società sportive possono stipulare dei contratti di **apprendistato** ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 36/2021 ed s.m.i. già a partire **dai 14 anni e fino all'età massima di 23 anni**.
- I contratti di lavoro sportivo possono avere una **durata**, complessivamente intesa, non superiore alle **cinque stagioni sportive per gli atleti maggiorenni** e non superiore alle **tre stagioni sportive per gli atleti minorenni**, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative in materia

# Contratti tra società e tesserati (art. 29)

---

- **I contratti di lavoro sportivo** che regolano i rapporti economici e normativi tra le società e gli atleti o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, **devono essere conformi a quelli “tipo” redatti su appositi moduli forniti dalla Federazione.**
- Sono consentiti **premi collettivi e/o individuali** per obiettivi specifici, purché risultanti da accordi scritti.
- La **validità** di un contratto tra società e atleta **non può essere condizionata** all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

## Accordi in contrasto con le norme federali (Art. 30)

---

Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi e indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato nelle forme previste.

**Per violazione ai divieti** di cui al precedente comma, **le società ed i loro legali rappresentanti**, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, **sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia**

## Registrazione dei contratti di lavoro sportivo (art. 31)

---

I dati, le informazioni ed i contenuti di **tutti i contratti di lavoro sportivo** (indipendentemente da fatto che prevedano o meno erogazione del premio di formazione tecnica) e dei contratti di apprendistato degli atleti devono essere registrati presso la Federazione a cura della società, **entro 7 giorni dalla sottoscrizione** con le modalità previste dal Consiglio Federale.

La registrazione dei suddetti contratti deve essere effettuata a cura della società con **contestuale comunicazione scritta all'atleta**.

Qualora la società non provveda alla registrazione nei termini, detto adempimento può essere effettuato **dall'atleta entro i 15 giorni successivi alla scadenza** dei suddetti termini. La registrazione oltre i termini di cui al presente comma non è consentita

# Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo (art. 32)

---

La **risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo** con gli atleti **determina la cessazione del tesseramento** dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto ufficialmente.

Rimane inteso, tuttavia, che l'atleta, se vorrà, potrà continuare a rimanere tesserato (senza contratto di lavoro sportivo) per la stessa società sportiva.

La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto e dalle Norme Federali.

Fatte salve le diverse disposizioni emanate dal Consiglio Federale, **nel caso di risoluzione** del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Federazione **l'atleta può tesserarsi per altra Società unicamente nel rispetto dei Regolamenti federali.**

I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di **dimissioni dell'allenatore/allenatrice** e del preparatore atletico che sarà **libero, dunque, di tesserarsi nell'immediato con altra società sportiva.**

# Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto (art. 33)

---

- Il **trasferimento** dell'atleta titolare di un contratto di lavoro sportivo pluriennale può essere a titolo **temporaneo (prestito) o definitivo**.
- **L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un atleta devono essere redatti per iscritto**, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli all'uopo predisposti dalla FITET. Le operazioni di trasferimento devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.
- **L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto deve essere registrato** con le modalità stabilite dall'art. 31.
- **L'accordo registrato** secondo le precedenti disposizioni è **l'unico idoneo alla variazione di tesseramento dell'atleta** per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dall'accordo sono nulle ed inefficaci.
- La validità dell'accordo del trasferimento o di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
- L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dall'atleta e, se questi è minore di età, anche da chi esercita a responsabilità genitoriale.
- Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti degli atleti ed alle cessioni di contratto.
- La FITET cura le variazioni di tesseramento conseguenti all'accordo di cui ai commi precedenti.
- **Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti dell'atleta**, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria

# Trasferimento temporaneo (prestito) (art. 34)

---

In caso di **contratto di lavoro sportivo di durata almeno biennale**, è possibile il prestito dell'atleta, mediante il quale la società autorizza lo stesso a tesserarsi con altro associato per rendere in via temporanea le prestazioni sportive allo stesso. Esso ha una **durata massima di una stagione sportiva**.

L'associato con cui l'atleta sia in prestito non può, a sua volta, consentire all'atleta di tesserarsi, a qualsiasi titolo, con altro associato.

E' ammessa, con il prestito, la **cessione del contratto di lavoro sportivo**.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la **liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto**. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

La Federazione può limitare il numero di atleti che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne può disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

**Il prestito di cui al presente articolo può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale**

# Trasferimento definitivo (art. 35)

---

In caso di contratto di lavoro sportivo il **trasferimento definitivo si attua mediante la cessione del contratto di lavoro sportivo** stipulato dall' atleta purchè nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra l'atleta e la società cedente.

**La cessione del contratto stipulato con un atleta è ammessa solo a condizione che questi vi consenta per iscritto.** Qualora l'atleta non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

**La cessione del contratto, a titolo definitivo, ed il conseguente trasferimento degli atleti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.**

Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

# Vertenze economiche (art.36)

---

- Le istanze concernenti gli **inadempimenti ai contratti di lavoro sportivo** precedenti dovranno essere avanzate, innanzi al **Collegio Arbitrale Federale** previsto dall'art.74 del Regolamento di Giustizia FTET secondo le relative procedure.
- I soggetti federali che siano parte delle procedure arbitrali sono tenute ad ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale nei termini indicati nel lodo.
- Ove sia segnalato ed **accertato l'inadempimento alle decisioni del Collegio Arbitrale**, la Segreteria degli Organi di Giustizia trasmetterà gli **atti alla Procura Federale per le attività di competenza nei confronti del soggetto inadempiente**.
- Ove inadempiente sia la società, la quale persista nell'inadempimento per le decisioni pubblicate entro il 30 giugno, la stessa non potrà affiliarsi per la stagione successiva, se non previa sanatoria della pendenza entro i termini fissati per la riaffiliazione.
- Le **eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria** a tutela degli eventuali diritti patrimoniali derivanti dagli accordi vietati di cui all'art. 30, in quanto non riconosciute ai fini federali, **non devono essere previamente esperite avanti alla Giustizia Sportiva Federale**

# *Altre novità*

---

# I tesserati e il tesseramento (artt.9 e 10)

---

- Il tesseramento ha **durata pari a quella della stagione agonistica**.
- Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, **il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.**
- La richiesta di tesseramento effettuata tramite sistema on line può essere presentata dalla Società/Enti Aggregati solo previa acquisizione per iscritto del consenso del tesserato, se maggiorenne, o, **anche disgiuntamente**, da ciascun esercente la responsabilità genitoriale, se minorenni. In caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, si applicano le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.
- In ogni caso **il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.**

# **Trasferimento in corso di stagione agonistica in assenza di contratto di lavoro sportivo (art.16)**

---

- Le richieste di trasferimento di atleti debbono essere sottoposte alla FITET tramite l'apposita procedura on-line con la quale il Legale Rappresentante conferma il trasferimento del vincolo, salvo il nulla osta concesso dalla società sportiva cedente.
- Per procedere al trasferimento la Società sportiva cedente deve aver prima rinnovato il tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva per la quale si richiede il trasferimento.
- Il trasferimento determina il tesseramento dell'atleta con la nuova Società sportiva. Gli effetti del trasferimento decorrono dal pagamento del tesseramento da parte della società richiedente.
- Il trasferimento è concesso a condizione che l'atleta non abbia disputato per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso (esclusa la partecipazione a gare internazionali con la squadra nazionale).

# **Trasferimento in corso di stagione agonistica in assenza di contratto di lavoro sportivo (art.16)**

---

- Le richieste di trasferimento di atleti debbono essere sottoposte alla FITET tramite l'apposita procedura on-line con la quale il Legale Rappresentante conferma il trasferimento del vincolo, salvo il nulla osta concesso dalla società sportiva cedente.
- Per procedere al trasferimento la Società sportiva cedente deve aver prima rinnovato il tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva per la quale si richiede il trasferimento.
- Il trasferimento determina il tesseramento dell'atleta con la nuova Società sportiva. Gli effetti del trasferimento decorrono dal pagamento del tesseramento da parte della società richiedente.
- Il trasferimento è concesso a condizione che l'atleta non abbia disputato per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso (esclusa la partecipazione a gare internazionali con la squadra nazionale).

# Attività Promozionale (art.24)

---

- Nell'ambito delle attività svolte dai Tesserati come Atleti, vengono qualificate come **promozionali le attività svolte con la finalità preminente di far conoscere e apprezzare la pratica del Tennistavolo nonché d'incentivare la formazione sportiva finalizzata a una adeguata preparazione nella disciplina sportiva, attuata anche con il confronto competitivo, e altresì, al fine della possibile trasformazione del tesseramento per la partecipazione all'attività agonistica federale.**
- E' sempre considerata attività promozionale (non agonistica), inoltre, quella svolta dai tesserati Atleti di età inferiore a 8 anni.
- Nello specifico, sono **considerate promozionali le attività organizzate in corsi di avviamento e/o allenamenti, singole gare, o eventi in cui gli atleti possono concorrere anche per il raggiungimento di un risultato sportivo** registrato agli atti con o senza la presenza di tecnici tesserati o di giudici di gara semprechè effettuate nell'ambito delle finalità di cui sopra. (es. Tornei Sociali, Tornei Scolastici, Tornei promozionali, ecc).
- Condizione per lo svolgimento delle attività sportive qualificate come promozionali ai sensi dei precedenti commi è il deposito presso la Società di appartenenza del **certificato medico di idoneità alla pratica dell'attività sportiva non agonistica** rilasciato ai sensi del **DM del 24 aprile 2013 e s.m.i.**

# Attività Amatoriale (art.24)

---

- Vengono qualificate come amatoriali le attività esclusivamente ludico-motorie occasionali, effettuate in modo prevalentemente ricreativo, saltuario e non ripetitivo.
- Le attività qualificate come amatoriali ai sensi del precedente comma, sono escluse, per legge, dall'obbligo di certificazione sanitaria (certificazione esclusivamente di tipo ludico-motorio) che rimane, dunque, facoltativa.